



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

S.C. DISTRETTO URBANO NOVARA

OGGETTO " APPROVAZIONE GRADUATORIA PER INCARICHI CONVENZIONALI VACANTI RESIDUATI NEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE PUBBLICATI SUL B.U.R.P NR. 40 S1 DEL 7/10/2021 AI SENSI DELL' ART. 8 COMMA 15BIS ACN 18/06/2020 2020 ".

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA COMPLESSA IN INTESTAZIONE

Nell'esercizio dei poteri conferiti, ai Dirigenti Pubblici, dall'art. 17 d. Lgs. 165/2001 (e s.m.i.) e nell'ambito delle competenze attribuite dall'atto aziendale (di cui alla deliberazione n° 198/2019) al Direttore di Struttura Complessa dotato di poteri di impegnare l'Azienda verso l'esterno (art. 15 bis, comma 1, d. Lgs. 502/1992 e s.m.i.) emette il presente provvedimento.

Ciò in osservanza del Regolamento dell'attività provvedimentale dell'A.S.L. di cui alla deliberazione n° 66 del 12 aprile 2017.

§§§§§§§§§§

oggetto: "APPROVAZIONE GRADUATORIA DOMANDE PER INCARICHI CONVENZIONALI VACANTI RESIDUATI NEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE PUBBLICATI SUL B.U.R.P. NR. 40 S1 DEL 7/10/2021 AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 15BIS ACN 18/06/2020 " " .

- PREMESSA -

Il conferimento degli incarichi di Medico convenzionato, addetto alla Continuità assistenziale (ex Guardia medica) è normato dall'art. 63 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (in seguito "ACN MMG") del 25.3.2005 e s.m.i. "PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE"

Il comma 1 del succitato articolo stabilisce: "Entro la fine di marzo di ogni anno ciascuna Regione (..) pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui al successivo art. 64";

L'art. 63 sopra citato: è stato integralmente sostituito dall'art. 6 dell'ACN 21 giugno 2018, che nella nuova formulazione dispone:

- al comma 3, che possono concorrere al conferimento degli incarichi, per categorie distinte, i seguenti medici:

"...omissis..."

- a) per trasferimento, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale da almeno 2 anni in un'Azienda della Regione che pubblica l'avviso e quelli titolari in un'Azienda di altra Regione da almeno 3 anni che al momento di attribuzione dell'incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del SSN, eccezion fatta per i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria con un carico inferiore a 650 assistiti.
- b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso;
- c) i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l'anno in corso, autocertificandone il possesso all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 2. "

- al comma 15 prevede che:

"...omissis..."

Espletate le procedure di cui ai commi precedenti, qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, la Regione o il soggetto da questa individuato, predisponde specifica comunicazione inerente la disponibilità degli incarichi sul proprio sito istituzionale e chiede pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC al fine di favorire la partecipazione di tutti i medici interessati."

disponendo successivamente che:

"...omissis..." La Regione, o il soggetto da questa individuato, procede alla valutazione delle domande pervenute secondo il seguente ordine di priorità:

- a) medici inseriti nelle graduatorie di altre Regioni;
- b) medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale."

Il quadro normativo sopra delineato è stato da ultimo integrato dall'art. 8 ACN MMG 18.06.2020, che ha introdotto il comma 15bis all'art. 63, estendendo la possibilità di conferimenti di incarichi ancora disponibili alla categoria definita dei cd "medici in formazione" sancendo che:

" in caso di mancata assegnazione degli incarichi sulla base delle procedure di cui ai commi precedenti, fino al 31.12.2021 possono concorrere al conferimento i medici di cui all'art. 9, comma 1 del D.L. 14.12.2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11.02.2019, n. 12 (ndr i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale), successivamente , gli eventuali incarichi rimasti vacanti sono attribuiti ai medici ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.L. 30.04.2019, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 25.06.2019, n. 60"(ndr ovvero dai medici iscritti risultanti idonei al corso che abbiano maturato almeno 24 mesi di servizio nei 10 anni precedenti alla scadenza di iscrizione al corso di formazione specifica

Tanto premesso,

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Settore regionale Sanità e Welfare - Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR n.1428 del 29/09/2021, pubblicata sul Burp n.40 S1 del 07/10/2021 relativa agli incarichi convenzionali vacanti residuati di Continuità Assistenziale ai sensi del comma 15-bis, art. 8 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 18 giugno 2020.

ATTESO che i medici in formazione, entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione dell'elenco degli incarichi ancora vacanti, possono presentare domanda di assegnazione, secondo le modalità di cui all'articolo 63, comma 2, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale. 15-ter.

DATO ATTO che per l'ASL NO risultano essere residuati nr. 7 (sette) incarichi, ai sensi dell'art. dell'art. 63 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23/03/2005, così come modificato dal successivo comma 15- bis art.8 dell'ACN del 18/06/2020;

RILEVATO che a seguito della pubblicazione sopra indicata risultano pervenute nei termini n.12 (dodici) domande, tutte appartenenti alla categoria di cui al *D.L. 14.12.2018 n. 135*

PRECISATO che i medici di cui al comma 15-bis, sono graduati nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima) a partire dalla data di effettivo inizio del corso, in base alla minore età al conseguimento del diploma di laurea, al voto di laurea ed all'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nel territorio aziendale, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.

vista la legge 23.12.1978, n. 833

visto l'ACN per la Medicina Generale in convenzione del 23.03.2005 s.m.i.

visto l'ACN per la Medicina Generale in convenzione del 21.06.2018

visto l'art. 9, comma 1 del D.l. 14.12.2018, n. 135 convertito con legge 11.02.2019 n. 12

visto l'art. 12, comma 3 del D.l. 30.04.2019, n. 35 convertito con legge 25.06.2019 n. 60

visto l'ACN per la Medicina Generale in convenzione del 18.06.2020

IL DIRETTORE DETERMINA

- 1) **di approvare la graduatoria** allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- 2) **di precisare** che i 12 (dodici) medici nella stessa ricompresi, appartengono alle fattispecie introdotte dall'art. 8 dell' dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale del 18 giugno 2020, e segnatamente alla categoria di cui al *D.L. 14.12.2018 n. 135* convertito con legge 11.02.2019 n. 12
- 3) **di demandare** ai competenti Distretti sanitari della ASL NO l'attivazione delle procedure finalizzate all'effettivo conferimento degli incarichi;
- 4) **di dichiarare** che il presente provvedimento è improduttivo di spesa.

Per il Direttore del Distretto urbano di Novara

Il Dirigente medico sostituto

(dott. Antonello Felappi)

(firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs del 82/2005)

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 3 pagine e di n.1 allegati:

- Allegato 1- graduatoria per incarichi convenzionali vacanti residuati nel servizio di Continuità Assistenziale

ASL NO - Novara

GRADUATORIA INCARICHI CONVENZIONALI VACANTI RESIDUATI NEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE AI SENSI ART. 8 COMMA 15BIS ACN 18/06/2020

anno frequenza corso	categoria*	cognome	nome	data nascita	comune residenza	data laurea	età cons. laurea	voto laurea	residenza in ASL NO	residenza in Piemonte
(2°)2019/2022	d2	CIBIN	VALERIA	04/08/1993	TRECATE	18/03/2019	25	110	*	
(2°)2019/2022	d2	COLOMBO	MARGHERITA	01/12/1979	OLEGGIO	14/03/2005	25	98	*	
(2°)2019/2022	d2	QESJA BARDHI	AIDA	09/10/1988	NOVARA	23/10/2013	25	98	*	
(2°)2019/2022	d2	QUARANTA	STEFANO	06/06/1991	CHIERI	17/07/2018	27	107		*
(2°)2019/2022	d2	RUFFINENGO	STEFANIA	12/04/1978	NOVARA	31/10/2006	28	108	*	
(2°)2019/2022	d2	ALBERTAZZI	SILVIA	18/09/1977	LUMELLOGNO	25/07/2009	31	102	*	
(1°)2020/2023	d1	ROSATO	SONIA	10/09/1990	TRECATE	20/07/2016	25	99	*	
(1°)2020/2023	d1	CUZZON	ANDREA	06/05/1994	TRECATE	21/10/2020	26	107	*	
(1°)2020/2023	d1	CANNIZZARO	ALICE	04/01/1991	CASALINO	19/03/2019	28	105	*	
(1°)2020/2023	d1	CAPPUCCIO	ANTONINO	17/07/1973	NOVARA	27/09/2003	30	102	*	
(1°)2020/2023	d1	TINIVELLA	ANNA	28/06/1990	BORGOMANERO	23/10/2021	30	94	*	
(1°)2020/2023	d1	AMIYARE	AMAL	25/05/1973	CALTIGNAGA	24/03/2015	41	98	*	

* categorie di abilitazione alla domanda ex art. & ACN 21/06/2020: art. 9 DI 135/2018)

d** = laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale (d-3: terzo anno; d-2: secondo anno ; d-1: primo anno)